

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

PER:

BASILE SIMONE, nato il 14 dicembre 1990 a Catania residente in San Pietro Clarenza (Catania) Via Dei Gladioli n.2, codice fiscale BSL SMN 90T14 C351A rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ragusa con studio in Catania, Via G.D'Annunzio n.33, che dichiara di voler ricevere tutte le notifiche del presente procedimento al seguente numero di fax: 095/322835 oppure 095/325830 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: angela.ragusa@pec.ordineavvocaticatania.it ed elettivamente domiciliato in Roma Via G. Mazzini, n.27 presso lo studio dell'avv. Claudio Nicolais che dichiara di voler ricevere tutte le notifiche del presente procedimento al seguente numero di fax: 06/37350383 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

claudionicolais@ordineavvocatiroma.org

giusta procura in calce al presente

CONTRO:

CONSIGLIO DEI MINISTRI con sede in Roma, in persona del suo Ministro protempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

con sede in Roma, in persona del suo Ministro pro - tempore,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello
Stato con sede in Roma

e Controinteressati:

UNIVERSITA' DI CATANIA DEGLI STUDI DI CATANIA con sede a
Catania, in persona del suo Rettore protempore, elettivamente
domiciliato presso l'Università di Catania con sede in Catania
Piazza Università

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

Della graduatoria nazionale dei soggetti ammessi
all'immatricolazione al primo anno dell'Università degli Studi
- Facoltà di Medicina e Chirurgia - pubblicata in data
18.12.2013 e con conseguente ammissione all'immatricolazione
al primo anno dell'Università degli Studi di Catania - Facoltà
di Medicina e Chirurgia - per illegittimità del D.M.
29/11/2013 n.986 e della Legge 8/11/2013 n.128 di conversione
del D.L. 12.09.2013 n.104.

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO

di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque connessi
con gli atto impugnato.

PREMETTE

il ricorrente, in data 29 Maggio 2013, ha presentato regolare domanda di partecipazione al bando indetto dal Ministero dell'Istruzione per le prove all'ammissione all'immatricolazione al primo anno dell'Università di Medicina e Chirurgia indetto in data 20.06.2013, giusto Decreto Ministeriale del 12.06.2013 n.449 che al presente si allegano, bando che si è sostituito a quello emanato in data 02.05.2013 scaturente dal Decreto Ministeriale pubblicato in data 24.04.2013 n.334.

In tale ultimo decreto vigente n.449/2013 che quindi sostituisce a pieno quello precedente, era contenuto anche il richiamo al Decreto ministeriale del 14.01.2008 n.21, che al presente si allega, dal quale era nato il primo decreto ministeriale dell'aprile 2013, in base al quale alla votazione finale scaturente dai test, correttamente risolti, sarebbe stato sommato quello proprio derivante dal voto di maturità calcolato, in primo momento, secondo certe regole dettate sempre dal detto Decreto.

Successivamente, a causa dei problemi di equità che tale bonus maturità presentava, in data 12-06-2013, il Ministro Carrozza, con altro Decreto Ministeriale n.449, pur confermando l'applicazione dei cosiddetti bonus maturità alla votazione finale dei partecipanti aventi diritto, ritenendoli

assolutamente fondati nella loro sostanza e pertanto ineliminabili, ha modificato soltanto il sistema di calcolo pubblicando, a tal proposito, nello stesso Decreto, le tabelle esemplificative di applicazione. Inoltre, a tal fine, il Ministro, sempre con il detto Decreto, ha differito la data di espletamento delle prove al nove settembre 2013 per garantire a tutti i partecipanti, anche a quelli, quindi, dell'anno in corso 2012/2013, il medesimo trattamento, al fine di applicare il bonus maturità a tutti.

Si arriva, così, alla fatidica data del 9-9-2013 in cui il ricorrente si è recato presso i luoghi prestabiliti per l'esecuzione della prova di ammissione: e certo di poter contare sul suo bonus maturità che sarebbe dovuto essere, secondo il Decreto Ministeriale del 12.06.2013 n.449, di nove punti avendo conseguito la maturità di Perito Industriale con la votazione di 100/100 nell'anno 2008/2009, ha risposto ai test dei quali conosceva, con assoluta sicurezza, la soluzione, evitando così di sbagliare (riportando indietro il punteggio ottenuto), sempre però nella piena convinzione di aggiungere al detto punteggio i suoi nove punti di bonus maturità.

Conclusasi la prova e quindi il concorso, in attesa quindi soltanto dei risultati, in data 12-09-2013 viene pubblicato,

sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 104, allegato al presente, con il quale, esattamente all'art.20 viene disposta l'abrogazione dell'art. 4 del decreto Ministeriale n.21/2008 per tutti i "concorsi indetti e non ancora conclusi". Quindi, il Ministro Carrozza, lo stesso che aveva modificato il decreto ministeriale di aprile 2013 relativamente al calcolo dei bonus della maturità ritenendoli assolutamente fondati, giusti e quindi ineliminabili, ha partecipato con l'intero Consiglio dei Ministri, all'emissione di altro decreto, stavolta legge, per annullare i detti bonus maturità.

Risultato: la votazione finale del bando di concorso per le prove di ammissione al primo anno dell'Università di Medicina e Chirurgia è costituita soltanto dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai test risolti correttamente.

In data 30.09.2013 viene pubblicata da parte del Ministero Dell'Istruzione Dell'Università e della Ricerca la graduatoria nazionale dei partecipanti al bando di concorso per le prove di ammissione suddette e il ricorrente, che ha ottenuto il punteggio di 34.30/90 risultante dai test correttamente svolti, si è immediatamente reso conto dello stravolgimento del suo futuro, a causa dell'efficacia retroattiva di una norma, introdotta tramite l'art. 20 del d.l. n. 104/2013, su bando pubblicato nel mese di aprile 2013 e modificato nel

successivo mese di giugno 2013, dopo esattamente tre giorni dalla conclusione della prova di bando, come tale pertanto assolutamente illegittima e quindi nulla.

Resosi conto dell'illegittimità della norma di cui all'art.20 del D.L. n.104/2013, in sede di conversione di quest'ultimo con la Legge 8.11.2013 n.128, l'organo preposto ha cercato di risolvere il grave problema così creato attraverso una modifica dell'art. 20 in questione che vede l'aggiunta di ben quattro commi che da un lato riconosce il "bonus" agli aventi diritto, secondo la precedente legge, mediante la formazione di una nuova graduatoria, dall'altro crea una serie di disparità illegittime tra questi ultimi e coloro già ammessi all'immatricolazione in base alla prima graduatoria (30.09.0213) che non teneva conto dell'applicazione del detto "bonus".

Grazie quindi alla modifica dell'art. 20 del D.L. 104/2013, contenuta nella Legge 128/2013 il ricorrente ha riportato un voto finale di 43.30/90, ma non si è collocato in posizione utile nella graduatoria del 18.12.2013, introdotta dalla detta legge di conversione, nè presso la sua facoltà di Catania dove è stato stabilito come punteggio minimo di ingresso 44.30/90, nè presso qualunque altra Facoltà nel territorio nazionale.

Conclusione: il ricorrente pur avendo riportato un punteggio

finale abbondantemente superiore al minimo con cui sono stati immatricolati i suoi colleghi, secondo la graduatoria del 30.09.2013, presso la Facoltà di Medicina di Catania, non rientra tra quelli inseriti nella graduatoria del 18.12.2013 perchè grazie ad una applicazione della modifica legislativa attuata tanto assurda quanto illegittima il punteggio minimo per la nuova immatricolazione è salito a 44.30/90.

Codesto difensore ritiene che l'applicazione, al caso in specie, del D.M. 29/11/2013 e della graduatoria del 18/12/2013 sia assolutamente illegittima per numerosi motivi.

1) Disparità di trattamento e illogicità come vizi di legittimità

Con riferimento alle molte criticità che emergono a seguito della situazione definita con il D.L. 104 (nella sua interezza: ossia sia nella sua versione originaria che a seguito delle modifiche) fermo restando che dette criticità permangono sostanzialmente inalterate e che dunque non sono da considerarsi risolte a seguito delle modifiche apportate in Parlamento, con il presente ricorso si vuole portare all'attenzione dell'illustrissimo TAR i motivi di illegittimità ed incostituzionalità dovuti al passaggio parlamentare.

Pur animato dalle migliori intenzioni infatti, il cd "emendamento Galan" discusso ed approvato in Commissione Istruzione, invece di risolvere la situazione creatasi con l'illegittima abolizione del bonus maturità, è riuscito, se possibile, a complicarla.

Detto emendamento infatti ha incentrato la sua azione sulla costruzione di una sorta di "sanatoria" ex post al chiaro scopo di evitare anzitutto l'accoglimento dei numerosi ricorsi che sono intervenuti a seguito dell'abolizione del bonus e in secondo luogo fugare l'ipotesi di una dichiarazione d'incostituzionalità mediante l'introduzione di una serie di correttivi (o forse dovremmo dire "contentini") all'abolizione stessa.

Tali scopi risultano evidenti dalla nuova formulazione dell'art 20 al quale la legge di conversione aggiunge ben 4 commi, in un articolato tentativo di arginare le conseguenze dell'abolizione medesima, tentativo che si basa fondamentalmente sulla elaborazione di una nuova graduatoria, redatta applicando il bonus maturità e parallela a quella già esistente del 30/09/2013; e già qui si sostanzia la prima criticità, in quanto appare assurdo elaborare una nuova graduatoria, con nuovi posti, per poi occupare buona parte di quegli stessi posti con studenti che sono già stati ammessi in

virtù della precedente graduatoria.

Si potrebbe obiettare tuttavia che non è possibile escludere a priori coloro che si sono già immatricolati in quanto l'applicazione del bonus potrebbe consentire loro, grazie all'aumento di punteggio, di immatricolarsi nella prima sede che avevano prescelto; e ciò risponde al vero.

È però anche vero che uno studente che cambia sede, libera un posto nella sede precedente: e quindi dovrebbe, a rigor di logica, determinare uno scorrimento del posto occupato.

È agevole comprendere allora come la posizione di coloro che si sono già immatricolati in virtù della graduatoria del 30/09/2013 non può in alcun modo, secondo logica e ragionevolezza, inficiare quella di chi, non essendosi collocato utilmente nella graduatoria precedente, concorre per i posti messi a disposizione in quella nuova.

Delle due l'una infatti: o lo studente già immatricolato non vuole cambiare sede, e allora dovrebbe essere rimosso dalla nuova graduatoria mediante scorrimento della stessa; oppure lo studente già immatricolato vuole cambiare sede, e allora dovrebbe essere comunque rimosso dalla nuova graduatoria in quanto, essendo le graduatorie su base nazionale, continua ad occupare uno e un solo posto: quello attribuitogli dalla graduatoria del 30/09/2013; mentre la nuova graduatoria gli

offre solo la possibilità di cambiare sede, lasciando così inalterato il numero di posti occupati in totale.

Pertanto, se è vero quanto sopra dimostrato, la graduatoria del 18/12/2013 avrebbe dovuto prevedere degli scorrimenti per evitare che, del tutto irragionevolmente, uno stesso studente occupi non uno, ma due posti!

Eppure invece non solo questo non è stato fatto, ma si è riusciti a fare anche di peggio.

La graduatoria del 18/12/2013 infatti non solo non prevede scorrimenti, ma non tiene conto neanche delle rinunce, ossia della volontà di coloro che non desiderano più immatricolarsi, in quanto costoro continuano a occupare comunque un posto in graduatoria.

Così se uno studente è collocato in posizione utile nella graduatoria del 18/12, ma non vuole immatricolarsi, continua comunque ad occupare un posto, perché si è ritenuto, arbitrariamente e senza alcuna giustificazione logica, di non tenere conto della sua rinuncia.

A ciò si deve aggiungere anche la previsione, ad opera del comma 1 bis, della possibilità offerta agli studenti non immatricolatisi in Medicina e Chirurgia ai sensi della graduatoria del 30/09 e collocatisi in posizione utile nella graduatoria del 18/12, di iscriversi, qualora lo preferiscano,

nell'anno accademico successivo, ossia quello 2014-15.

Pertanto si tratta di studenti che nell'anno accademico 2013-2014 non occupano alcun posto in alcuna sede universitaria (perchè magari iscritti ad altri corsi o impossibilitati ad iscriversi nella sede assegnatagli nell'anno in corso); eppure, contro ogni evidenza di realtà, questi studenti per il legislatore stanno occupando un posto nell'anno accademico 2013-2014, perché la relativa graduatoria non prevede scorrimenti!

Pertanto al momento abbiamo studenti che si immatricolano una volta ma occupano due posti, e studenti che non si immatricoleranno mai o si immatricoleranno nell'anno successivo e comunque ne occupano uno!

E la ragionevolezza? E la proporzionalità?

Ma non è tutto.

Questa stessa graduatoria infatti, oltre a non considerare le rinunce e a non applicare gli scorrimenti, ossia oltre ad essere viziata sotto il profilo del suo funzionamento, lo è anche sotto il profilo della sua determinazione iniziale.

Essa infatti non tiene conto degli scorrimenti e delle rinunce operate sulla graduatoria del 30/09/2013, in quanto si determina a partire dalla composizione iniziale della suddetta graduatoria; e quindi determina un numero di posti errato.

Perciò a causa di queste clausole assurde abbiamo studenti immatricolati che occupano due posti in due diverse graduatorie, studenti che non si immatricoleranno mai o si immatricoleranno nell'anno successivo che occupano un posto nella nuova graduatoria, e studenti che non si sono immatricolati ai sensi della graduatoria del 30/09/13 né mai lo faranno ai sensi di quella del 18/12/13 e che occupano comunque un posto nella suddetta ultima graduatoria!

D'altro canto era stato lo stesso legislatore a prevedere che la nuova graduatoria fosse elaborata al termine delle immatricolazioni basate su quella precedente; mentre invece il Ministro Carrozza ha deciso arbitrariamente di accorciare i termini, determinando così anziché una successione di graduatorie, uno svolgimento in parallelo.

Questa "coesistenza" mette chiaramente in luce l'ingiustizia manifesta che deriva dall'intera situazione: infatti al 19/12/13 abbiamo una graduatoria fissa con un punteggio minimo di 44,30/90; e una che invece scorre da due mesi e ha raggiunto il punteggio minimo di 37!

Sette punti di differenza in cui sono racchiusi migliaia e migliaia di studenti, tra cui il ricorrente, che vedono i loro colleghi meno meritevoli (nel senso di non aver compiuto un percorso scolastico "meritevole" ai sensi della legge

istitutiva del bonus, il decreto legislativo 14/01/2008, volto appunto alla "valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264", in attuazione dell'art 34 Cost) immatricolarsi addirittura con un punteggio decisamente più basso e con le normali procedure di una graduatoria che a loro invece vengono illegittimamente e arbitrariamente negate.

E qui emerge il secondo macro-vizio della presente graduatoria, consistente nella disparità di trattamento che il primo macro-vizio con le sue predette illogicità ed arbitrarietà ha comportato.

Infatti, definire criteri di funzionamento diversi tra le due graduatorie, senza giustificare detta diversità in modo tale da rispondere agli insuperabili canoni di ragionevolezza e proporzionalità (che devono animare tanto il legislatore quanto l'amministrazione) rende la previsione della stessa radicalmente illegittima ab origine, ossia a prescindere dagli eventuali vizi che ne inficiano il contenuto, in quanto espressione di un esercizio illegittimo del potere discrezionale.

Disparità di trattamento ingiustificata dunque, nella preclusione dei meccanismi normali e ordinari di ogni

graduatoria nei confronti di soggetti che non solo non meritano un trattamento più sfavorevole ma semmai avrebbero dovuto essere oggetto di un trattamento migliore, in considerazione del fatto che assai più degli altri rispondono alla definizione di "capaci e meritevoli" che la nostra stessa Costituzione prevede all'art 34 e a cui assicura "il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi".

Tale diritto si esercita ex art 3 comma 2 e secondo la previsione dell'ultimo comma del medesimo art 34, ordinariamente mediante la previsione di appositi sostegni economici a studenti in difficoltà.

Ma non è forse compito della Repubblica rimuovere TUTTI gli ostacoli non solo di ordine economico, che "limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana"?

E se questo è vero, come può quella stessa Repubblica non solo non aiutare ma anzi addirittura sfavorire quegli stessi capaci e meritevoli che dovrebbe sostenere, prevedendo addirittura con legge dello Stato apposite norme discriminatorie nei loro confronti?

Si tratta, come è agevole notare, di una situazione che ha dell'assurdo.

I correttivi e le limitazioni, anziché raggiungere il

meritevole scopo di sanare l'illegittimità creatasi con l'abolizione retroattiva del bonus, non producono altro se non uno svuotamento di senso della nuova graduatoria che finisce col ridursi a mero espediente politico e a inadeguata copertura di una situazione che non può più andare avanti.

E se così è, allora la nuova graduatoria va dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede rinunce e scorrimenti dei posti liberati dagli studenti già immatricolati nella loro prima sede a seguito della graduatoria del 30/09/2013 (per definizione impossibilitati a qualsiasi cambio); dagli studenti immatricolati in una delle loro sedi secondarie a seguito della graduatoria del 30/09/2013 ma non intenzionati a cambiarla o intenzionati a cambiarla nell'anno accademico 2014-15; dagli studenti che hanno rinunciato all'immatricolazione a seguito della precedente graduatoria e che non intendono immatricolarsi neanche a seguito di quella attuale; dagli studenti che intendono immatricolarsi l'anno prossimo; ed infine dagli studenti non immatricolati a seguito della graduatoria del 30/09/2013 e che in ogni caso non intendono avvalersi della posizione utile nella nuova graduatoria.

Tale dichiarazione di illegittimità parziale tuttavia, per quanto idonea ad eliminare gravi ed evidenti vizi nel

funzionamento della graduatoria stessa, non sarebbe comunque sufficiente, in quanto vi sono ulteriori vizi di legittimità che meritano di essere presi in considerazione.

Su questi spicca in particolar modo la disparità di trattamento precedentemente accennata e assolutamente insanabile se non con l'emanazione di tanti provvedimenti di immatricolazione quanti sono gli studenti colpiti da questa illegittimità.

Dobbiamo cioè chiederci se è legittimo che l'accesso al medesimo corso di studi sia governato da due diverse graduatorie adottanti due diversi criteri, tale che il punteggio minimo delle due graduatorie non solo non coincida ma sia addirittura manifestamente divergente, e quindi arbitrario.

Ossia: se sono stati immatricolati studenti col punteggio di 37 a seguito degli scorrimenti dei mesi di ottobre novembre e dicembre, studenti ordinari senza alcun particolare titolo di merito se non quello di aver appunto svolto il test col suddetto punteggio, è corretto invece non immatricolare e quindi escludere studenti fino a ben sette punti in più (per capire quanto questo divario sia enorme, è sufficiente attenzionare il numero di studenti compreso in 7 punti, nell'ordine di migliaia di individui!), per giunta studenti

definiti dalla nostra Costituzione (art 34) e dal nostro legislatore (art 4 D.Lgs 14/01/2008 n.21 vigente fino all'illegittima abrogazione a seguito dell'emanazione del D.L. 104 12/09/2013) come "capaci e meritevoli" e pertanto giusti beneficiari di un trattamento premiale? Quindi, parlando del caso in specie, è legittimo non immatricolare il ricorrente presso la Facoltà di Medicina di Catania avendo raggiunto il punteggio di 43.30/90 (compreso il "bonus") nella graduatoria del 18/12/2013 e mantenere invece l'immatricolazione di studenti, presso la stessa Facoltà, con un punteggio finale di 40.90/90 fissato nella graduatoria del 30.09.2013 e ribadito nella successiva del 18.12.2013 non avendo avuto gli stessi diritto al "bonus" reintrodotta?

Come appare evidente, è del tutto illogico che a soffrire una ingiusta ed illegittima disparità di trattamento siano proprio coloro che, secondo la Costituzione, la Repubblica dovrebbe sostenere e incentivare!

Si concreta così non solo disparità di trattamento, ma anche una chiara ed insopportabile ingiustizia manifesta, che si aggiunge sia come vizio dell'agire dell'amministrazione che come parametro di valutazione della costituzionalità dell'agire del legislatore.

Non per niente la stessa giurisprudenza amministrativa è

sempre stata unanimemente concorde nel sanzionare la disparità di trattamento perpetrata dal Ministero dell'Istruzione e dalle Università nell'ambito delle cd graduatorie locali, con l'immatricolazione in sovrannumero dello studente leso; fino ad arrivare all'autorevole intervento del Consiglio di Stato che ha stabilito il principio per cui lo studente che riesca a dimostrare che nella sua stessa facoltà, in un qualsiasi altro ateneo italiano, uno studente è entrato con un punteggio più basso del suo, ha diritto ad essere immatricolato dell'ateneo dove hai sostenuto il test.

Tale principio è analogicamente applicabile anche alla presente situazione, dove addirittura la disparità è presente non tra atenei, ma all'interno di ognuno, tale che al suo interno ci sono studenti che si immatricolano con certi punteggi e studenti che vengono esclusi con punteggi ben più elevati.

Detta procedura, per usare le parole del Consiglio di Stato, risulta allora «discriminatoria e lesiva della par condicio, violando quell'intento meritocratico che è alla base della selezione imposta dalla procedura adottata dal legislatore».

Inoltre non deve essere sottovalutata un altro elemento di illegittimità che è insito nell'escursus fino ad ora seguito e che è relativo e conseguente alla contraddizione tra i vari

comma dell'art.20 della legge 128/2013 così modificato come anche da quanto stabilito dallo stesso D.M. 29.11.2013 n. 986, dove in un certo punto, sia dell'art.20 che del D.M. 986/2013, si prevede di costituire e quindi di applicare un'altra graduatoria fissa (18.12.2013), cioè che non tenga conto delle rinuncie e degli scorrimenti di cui sopra detto e in un altro punto, sempre sia dell'art. 20 che del D.M. 986/2013, si stabilisce che i nuovi aventi diritto all'immatricolazione, grazie al bonus reintrodotta, dovranno essere ammessi in sovrannumero.

Detto ciò il sottoscritto avvocato, nel nome e nell'interesse del proprio assistito, insiste nell'illegittimità della graduatoria del 18.12.2013 e della sua applicazione per tutti i motivi sopra esposti e chiede che il ricorrente venga iscritto in sovrannumero presso la Facoltà di Medicina di Catania, rappresentante la prima scelta del detto ricorrente, avendo superato i relativi test con un punteggio finale di 43.30/90 ben superiore a coloro, regolarmente immatricolati presso la stessa Facoltà, che in base alla graduatoria del 30.09.2013 hanno ottenuto un punteggio finale di 40.90/90. Si rileva ancora a tal proposito che questi ultimi candidati sono stati immatricolati per mero errore in quanto se la legge sul bonus fosse stata applicata legittimamente (senza

quell'assurda abrogazione dopo tre giorni dall'espletamento della prova) non sarebbero MAI stati immatricolati avendo ottenuto come più volte ripetuto, un punteggio finale abbastanza inferiore a quello del ricorrente avente diritto.

2) Violazione dell'anonimato

In relazione all'anonimato che tutti i partecipanti agli esami per test di ammissione per l'immatricolazione all'Università di Medicina devono mantenere ai fini di un regolare e legittimo svolgimento degli stessi, bisogna rilevare come anche questo aspetto non sia stato assolutamente rispettato durante le dette prove tenutasi in data 09.09.2013.

Infatti la procedura ministeriale prevista dall'allegato n.1 al decreto ministeriale 12.06.2013 n. 449 ed applicata nel caso in specie, è illegittima in quanto permette un'identificazione del partecipante allorquando in sede di ingresso nei luoghi in cui si sono svolti i test questi ha sottoscritto un elenco in cui appariva il suo nome e la sua collocazione precisa nel detto luogo. Inoltre sul banco assegnato al detto partecipante DOVEVA stare, in bella mostra, il documento d'identità proprio e la scheda anagrafica su cui il codice identificativo del candidato che è stato oscurato pubblicamente dinanzi a possibili professori e/o controllori. E' chiaro che in tal modo, non solo, non è stato rispettato

l'anonimato del partecipante al test suddetto, ma addirittura quest'ultimo poteva essere facilmente e ben identificato sia per ciò che riguarda la sua ubicazione precisa nel luogo della prova sia per ciò che riguarda il materiale svolgimento del test e quindi la relativa busta consegnata attraverso, chiaramente, l'identificazione, tramite codice identificativo abbinato al documento di riconoscimento ben visibile, sul relativo sito on - line.

Tutto ciò è stato, nello specifico, vissuto personalmente dal ricorrente (come da tutte le altre migliaia di partecipanti, trattandosi di procedura ministeriale nazionale) che quindi ha subito l'ennesima illegittimità di questo concorso trovandosi così, ancora una volta in più, in posizione svantaggiata rispetto a chi da tale situazione ne ha potuto e voluto trarre un illegittimo vantaggio.

Tanto è vero e fondato questo motivo di censura che già il TAR Palermo sez.I° in data 15.01.2014 che si allega al presente, ha dichiarato illegittima la procedura ministeriale di identificazione dei partecipanti ai test di ammissione all'Università di Medicina svoltasi in data 09.09.2013, ammettendo, mediante ordinanza cautelare all'uopo richiesta, in sovrannumero, gli studenti partecipanti ricorrenti.

3) La questione dell'abrogazione dell'art 4.

A ciò va poi aggiunto il caos normativo creatosi col D.L. N 104 del 12/09/2013 che ha di fatto abrogato l'attuale sistema di valutazione delle prove, rendendo così illegittima la correzione effettuata in quanto basata su parametri fissati in base a una norma non più esistente nell'ordinamento; e se anche si ritenesse che l'articolo 4 del D.lgs. 2008 debba comunque essere applicato agli esami di quest'anno per salvare la graduatoria del 30/09, allora questa sarebbe comunque illegittima perché formatasi senza bonus maturità nonostante l'asserito mantenimento dell'art 4 che lo prevede espressamente; non essendo del resto pensabile un'abrogazione parziale data l'inequivocabilità del testo normativo che dispone l'abrogazione totale, senza scampo, dell'art 4 medesimo, che quindi o si applica in toto oppure non si applica. In entrambi i casi il risultato è l'illegittimità del test e la necessità di ripeterlo, stante la presenza di studenti immatricolatisi indebitamente perché comunque valutati in modo errato (o per infondatezza dei parametri utilizzati o per la loro incompletezza in quanto privi del parametro del bonus maturità); o se il test non può essere ripetuto, l'obbligo per l'Amministrazione di tutelare la posizione di chi ha subito un'esclusione che, applicando correttamente la legge, avrebbe potuto non esserci.

Male infatti ha fatto l'Amministrazione ad adottare dei criteri abrogati da una legge dello Stato, ovvero a non adottare un criterio che era da ritenersi ancora vigente secondo una legge dello Stato, in violazione del legittimo affidamento, del principio di ragionevolezza e di quello di legalità.

Pertanto il test va dichiarato illegittimo per violazione di legge.

4) Irragionevolezza, buon andamento e principio di uguaglianza come vizi di costituzionalità.

Va detto che sulla questione si è poi pronunciata la Corte Costituzionale, che ha respinto la questione dichiarandola inammissibile a seguito di una errata interpretazione da parte del Consiglio di Stato relativamente all'obbligo (poi rivelatosi inesistente) di prevedere necessariamente più graduatorie locali in luogo di una nazionale.

Il tutto è stato comunque superato dall'intervento del legislatore che ha recepito le preoccupazioni del Consiglio di Stato istituendo la graduatoria unica nazionale.

Per le ragioni esposte emergono dunque non solo profili di illegittimità del D.M. 29/11/2013 n. 986 e della graduatoria del 18/12/2013 ma anche numerosi e preoccupanti profili di incostituzionalità della Legge 8/11/2013 n.128, per violazione

dell'articolo 3 sub specie del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza; dell'art 97 sub specie dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione; dell'art 34 sub specie della lesione al diritto allo studio dei capaci e dei meritevoli.

Profili di incostituzionalità che, è bene ricordarlo, vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nella versione iniziale del D.L.104 del 12/09/2013 e che la relativa legge di conversione non ha fatto altro che confermare ed aggravare.

5) Incostituzionalità generale del numero chiuso

C'è poi un'ulteriore questione di costituzionalità che merita di essere attenzionata e investe in via generale il sistema del numero chiuso così come configurato dalla legge 2 agosto 1999, n. 264.

Detta questione è stata già proposta in due diverse occasioni temporalmente molto distanti e con riferimento a due profili giuridicamente molto diversi: la prima volta nel 1998, con riferimento a una possibile violazione della riserva di legge in materia di diritto allo studio, e la seconda volta nel 2012 con riferimento all'incostituzionalità dell'obbligo di prevedere, da parte delle Università, più graduatorie locali in luogo di un'unica nazionale.

La prima volta la Corte si era pronunciata, con riferimento

alla presunta violazione della riserva di legge in materia di accesso universitario e diritto allo studio, nell'inesistenza della violazione con le motivazioni di cui alla stessa sentenza; per ciò che qui rileva però risulta interessante il punto 6 della stessa: <<Sebbene possa dunque essere superato, in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici rimettenti circa la legittimità costituzionale della previsione del potere ministeriale di limitare gli accessi universitari, occorre aggiungere che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario.>> (CC N 383 23/27 novembre 1998)

Quella del 2012, relativa all'incostituzionalità dell'obbligatorietà di graduatorie locali in luogo di una sola nazionale, è stata invece decisa il 12/03/2013 dalla C.C. con l'inammissibilità perché «viziata da una non compiuta sperimentazione», da parte del giudice rimettente, «del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme»

della disposizione censurata (sentenza n. 110 del 2013, ordinanze n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011).

Secondo la Corte infatti le graduatorie locali non sono mai state obbligatorie ma sempre rimesse alla scelta discrezionale di amministrazione centrale e università.

La Consulta tuttavia non ha mai affermato la costituzionalità del numero chiuso.

Essa finora si è limitata ad affermare l'infondatezza o l'inammissibilità delle censure ad esso mosse, asserendo come il numero chiuso (così come è stato strutturato) non violi né il principio di riserva di legge (con riferimento alla previsione del potere ministeriale di decisione delle modalità e dei criteri di svolgimento delle prove; poiché detto svincolato potere ministeriale non esiste) né quello di ragionevolezza (con riferimento alla previsione obbligatoria di più graduatorie locali invece di una sola nazionale; poiché detta previsione obbligatoria non esiste).

In entrambi casi dunque si è trattato di errori interpretativi che hanno portato alla prospettazione di censure di costituzionalità non fondate, in quanto appunto basate su errori di lettura delle disposizioni della legge in questione.

Non è mai stato discusso davanti alla Corte il numero chiuso in se e per se come canone che viola il diritto allo studio,

il principio di eguaglianza e quello di buon andamento della P.A.

Con ciò quello che va affermato con decisione è l'incostituzionalità ex se del sistema del numero chiuso, dato che l'uso di criteri comparativi, laddove la Costituzione ne indica di assoluti, è criticabile: infatti l'esame di ammissione non seleziona "i capaci e meritevoli", ma "i più capaci e i più meritevoli", contravvenendo così alla previsione assoluta di cui all'art 34 della Costituzione che tutela il diritto allo studio di tutti i capaci e i meritevoli, ponendo a carico del legislatore l'obbligo di prevedere gli strumenti idonei a rendere effettivo questo diritto.

L'utilizzo quindi di criteri di selezione è del tutto arbitrario e trasforma un diritto assoluto in diritto relativo, un diritto universale in un diritto parziale; un diritto tra l'altro il cui accesso non è realmente consentito ai meritevoli, in quanto le modalità di verifica della preparazione degli studenti non selezionano i più capaci ma soltanto i più predisposti verso un certo tipo di esame.

Non solo: le domande contenute nel test vertono su argomenti la cui conoscenza è del tutto preclusa agli studenti liceali, qualsiasi liceo abbiano frequentato, tale che per poter

sostenere validamente il test risulta imprescindibile una preparazione ulteriore e specifica, che però lo Stato non fornisce; tale che essa rimane nelle mani di soggetti privati i quali lucrano indebitamente sulla fruizione di un diritto costituzionale!!! E soprattutto tale che coloro che non possono permettersi detti studi rimangono tagliati fuori da qualsiasi remota possibilità di partecipare, realizzando così di fatto una enorme e ingiusta disparità di trattamento basata sulla condizione economica del singolo partecipante, in palese violazione degli art 2 e 3 della Costituzione, oltre che naturalmente del medesimo art 34.

Dunque un sistema che non seleziona i meritevoli, che consegna nelle mani di privati l'accesso a un diritto costituzionale e ci riporta indietro di 100 anni quando era la condizione economica di un individuo a stabilire se poteva studiare all'università o meno; e un sistema che nonostante questo è rimasto vigente per troppi anni, causando enormi disagi a studenti stressati e umiliati, i quali se avessero potuto frequentare l'università, come era loro diritto, magari oggi sarebbero già laureati e produttivi per il Paese.

Un sistema perciò iniquo e incostituzionale che non ha motivo di sopravvivere ulteriormente, considerato anche come i criteri attraverso cui viene determinata la soglia di posti

disponibili non attiene alle capacità strutturali delle singole università bensì ad assurde ed imponderabili "previsioni occupazionali", tale che ogni Università potrebbe ospitare un numero di studenti molto maggiore ed è invece costretta ad applicare parametri che restringono decisamente il numero di studenti immatricolabili.

Senza contare le continue illegalità che si verificano ogni anno senza sosta: violazioni dell'anonimato, domande sbagliate, domande conosciute prima che il test fosse reso pubblico, raccomandazioni e persino imbrogli da parte degli stessi studenti, ormai pronti a tutto pur di passare l'ambito test.

Insomma, se si riuscisse a trovare anche un solo valido motivo per tenere in piedi il sistema del numero chiuso, o per non apportarvi nessuna modifica, questo comunque dovrebbe cedere il passo di fronte alle tante ragioni, tutte di rilievo costituzionale, per cui questo deve essere rimosso dall'ordinamento.

Ragioni cui si affiancano poi questioni di ordine equitativo nel prevedere un sistema fortemente limitato a fronte dell'assoluta libertà che ha sempre caratterizzato il sistema universitario, compresa la Facoltà di Medicina e Chirurgia, e di cui hanno beneficiato le generazioni precedenti (ormai

definibili come studenti di serie A) a fronte di quelli più giovani e costretti a cambiare vocazione (in violazione dell'art 4 per cui ognuno ha il diritto di svolgere una professione "secondo le proprie possibilità e la propria scelta") o ad emigrare all'estero, naturalmente avendone la possibilità economica.

Insomma, tutto questo evidenzia un'insanabile conflitto tra il sistema del numero chiuso come è stato disegnato dal legislatore italiano e gli art 2,3,4,34 e 97 della Costituzione, tale che risulta inevitabile concludere per la sua indubbia incostituzionalità.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il ricorrente chiede la sospensione dell'atto impugnato in quanto ricorrono sia il presupposto del *fumus boni iuris*, sia il presupposto del *periculum in mora*.

1) In merito all'esistenza, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, del *fumus boni iuris*, è evidente come questo elemento emerga da tutto quanto fin qui dedotto dal sottoscritto difensore.

Infatti proprio la violazione del principio della disparità di trattamento e dell'illogicità, della violazione dell'anonimato, dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 2,3, 34 e 97 della Costituzione costituiscono validi

elementi di fondatezza dell'odierno ricorso.

2) Per quanto riguarda la presenza, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, del periculum in mora è chiaro che lo stesso si desume dal fatto che la definitività della graduatoria impugnata recherebbe un grave ed irreparabile danno al ricorrente che si vedrebbe definitivamente escluso da quest'ultima senza alcuna possibilità, anche se in sovrannumero, come appresso chiesto dal sottoscritto difensore e con riserva, in attesa della pronuncia di merito dell'Ill.mo Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio, di farne parte. Ciò significherebbe, per il ricorrente, rinunciare all'esercizio del suo diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, a causa di una grave violazione di diritto posta in essere dalla Pubblica Amministrazione che si allinea e quindi fa propria quella antecedentemente compiuta dal Legislatore e da cui la stessa deriva. Da tutto ciò deriverebbe, per il ricorrente oltre che un danno economico per le spese sostenute in perfetta buona fede e nel rispetto di una normativa che fino al giorno 12-09-2013, era perfettamente legittima, anche un grave danno psicologico che rischierebbe di segnarlo completamente.

Per tutto quanto sopra espresso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

PIACCIA ALL'ILLUSTRISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO, SEDE DI ROMA, adversis rejectis, previa concessione della sospensione degli effetti,

- ANNULLARE L'ATTO IN EPIGRAFE IMPUGNATO e precisamente:

la graduatoria nazionale di assegnazione posti per l'immatricolazione al primo anno del corso di studi in Medicina ed Odontoiatria pubblicata il 18.12.2013 (che al presente si allega) laddove attribuisce al ricorrente la posizione n. 12339 conseguente al punteggio di 43.30/90 ed il decreto ministeriale n.986/2013

nonché ogni altro atto ad essi presupposto e/o conseguente

- DICHIARARE INAPPLICABILE L'ART. 20 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N.128/2013 DEL DECRETO LEGGE N. 104/2013 E RELATIVO D.M. N.986/2013, di cui al caso in questione, PER MANIFESTA ILLEGITTIMITA', ILLOGICITA' E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO E DELL'ANONIMATO.

Per effetto di ciò:

- DICHIARARE IL RICORRENTE BASILE SIMONE, QUALE PARTECIPANTE AL BANDO DI AMMISSIONE ALLE PROVE SELETTIVE PER L'IMMATRICOLAZIONE ALL'UNIVERSITA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VALIDE PER L'ANNO 2013/2014, TITOLARE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI 43.30/90 NELLA GRADUATORIA NAZIONALE E NELLA

STESSA INSERIRLO IN SOVRANNUMERO E CON RISERVA in attesa della pronuncia di merito.

- ORDINARE, PERTANTO, ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - DI INSERIRE, IN SOVRANNUMERO, IL RICORRENTE BASILE SIMONE NATO IL 14.12.1990 A CATANIA RESIDENTE IN S. PIETRO CLARENZA, VIA DEI GLADIOLI N.2, IN QUANTO IL PUNTEGGIO OTTENUTO, GIUSTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SU MENZIONATE, DI 43.30/90 GLI CONFERISCE IL DIRITTO DI USUFRUIRE DEI POSTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA DETTA UNIVERSITA', in adempimento, tra l'altro, alla scelta effettuata dal ricorrente (vedi allegati).

IN SUBORDINE, IL RICORRENTE COME SOPRA RAPPRESENTATO E DIFESO

CHIEDE

ALL'ILLUSTRISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO - SEDE DI ROMA - PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ATTO IMPUGNATO E PREVIA SOSPENSIONE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, DI ADIRE IN FORMA URGENTE LA CORTE COSTITUZIONALE affinché LA STESSA, valutata la violazione degli articoli 2-3 - 34 E 97 della Costituzione, dichiari ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DETTO ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGGE N.104/2013 COSI' COME CONVERTITO DALL'ART.1 E

RELATIVO ALLEGATO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 8.11.2013 N.128
nella parte in cui non prevede rinunce e scorrimenti e nella
parte in cui realizza una disparità di trattamento.

Per effetto di ciò

CHIEDE

ALL'ILLUSTRISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE
LAZIO - SEDE DI ROMA

- DI DICHIARARE L'ART. 20 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N.
128/2013 DEL DECRETO LEGGE N. 104/20013 E RELATIVO D.M. N.
986/2013 INAPPLICABILE PER DICHIARATA ILLEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE RINUNCE E
SCORRIMENTI E NELLA PARTE IN CUI REALIZZA UNA DISPARITA' DI
TRATTAMENTO;

PER EFFETTO DI CIO':

- DI DICHIARARE IL RICORRENTE BASILE SIMONE, QUALE
PARTECIPANTE AL BANDO DI AMMISSIONE ALLE PROVE SELETTIVE PER
L'ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITA' DI MEDICINA E CHIRURGIA VALIDE
PER L'ANNO 2013/2014, TITOLARE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI
43.30/90 NELLA GRADUATORIA NAZIONALE E NELLA STESSA INSERIRLO
in sovrannumero.

- DI ORDINARE, PERTANTO, ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA - DI INSERIRE, IN
SOVRANNUMERO, IL RICORRENTE BASILE SIMONE NATO IL 14.12.1990 A

CATANIA RESIDENTE IN S. PIETRO CLARENZA VIA DEI GLADIOLI N.2,
IN QUANTO IL PUNTEGGIO OTTENUTO, GIUSTA APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE SU MENZIONATE, DI 43.30/90 GLI
CONFERISCE IL DIRITTO DI USUFRUIRE DEI POSTI MESSI A
DISPOSIZIONE DALLA DETTA UNIVERSITA', in adempimento, tra
l'altro, alla scelta effettuata dal stessa ricorrente (vedi
allegati).

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo per la Regione
Lazio - sede di Roma - Voglia fissare immediata udienza di
sospensione al fine di poter ammettere, in attesa della
naturale udienza di merito, l'immatricolazione, sia pur con
riserva, in sovrannumero, presso l'Università degli Studi di
Catania, Facoltà di Medicina e Chirurgia, dell'odierno
ricorrente Basile Simone.

Con vittoria di spese e compensi.

Si allega:

bando Università di Catania 20.06.2013

Decreto Ministeriale 12.06.2013 n.449

Decreto legislativo 14.01.2008 n. 21

Decreto legge 12.09.2013 n.104

graduatoria nazionale - MIUR 30.09.2013

Legge 8.11.2013 n.128

graduatoria nazionale - MIUR 18.12.2013

TAR PALERMO 15.01.2014

certificazione iscrizione test/Basile Simone

certificato di diploma Basile Simone

documento di identità Basile Simone

ricevuta di domanda di partecipazione e scelte Facoltà.

Catania lì 31.01.2014

F.to Avv. Angela Ragusa

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Basile Simone, nato il 14/12/1990 a Catania, residente in S.Pietro Clarenza, Via Dei Gladioli n.2, cod. fisc. BSL SMN 90T14 C351A, informato ai sensi dell'art. 4, 3° co., d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nomina e costituisce suo procuratore e difensore nella presente causa, in ogni stato fase e grado, nello eventuale giudizio di opposizione, appello o revocatoria, di regolamento di competenza, di esecuzione e relative opposizioni, l'Avv. Angela Ragusa, con studio a Catania, Via G. D'Annunzio n.33, conferendole ogni più ampio potere, ivi compreso quello di transigere e conciliare, incassare somme e rilasciare quietanze, rinunciare agli atti e farsi sostituire, chiamare in causa terzi e svolgere domande riconvenzionali, deferire giuramento decisorio e suppletorio,

proporre appello, reclami; ed autorizzandolo, ai sensi del D.
lgs. 196/03, al trattamento dei suoi dati personali, anche
sensibili, elegge domicilio in Roma, G. Via Mazzini n. 27
presso lo studio dell'avv. Claudio Nicolais.

Catania li 31.01.2014

F.to Basile Simone

Per autentica

F.to Avv. Angela Ragusa